

/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle  
persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Raffaele Sdino - Presidente-

Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -

Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Civili  
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio  
della responsabilità genitoriale (contenzioso)

DI

, nata in AMAIE (NIGERIA) il C.F.  
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.  
PISCITELLI PIER LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza  
Vincenzo de Franchis, n. 32;

RICORRENTE

E

, nato a CAPE COAST (GHANA) il C.F.  
;

RESISTENTE CONTUMACE

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per  
l'accoglimento della domanda.

INTERVENTORE EX LEGE

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 19.02.2024, esponeva di aver  
intrattenuto dal mese di marzo dell'anno 2011 una relazione *more uxorio* con il sig.  
, con convivenza presso l'abitazione di proprietà della ricorrente

Firmato Da: ACCONCIA ANTONIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6621465054f0ebf - Firmato Da: CRISCUOLO VIVIANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 454499440837d1d4  
Firmato Da: SDINO RAFFAELE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6b8aeb893170246



sita in Napoli; che dalla loro unione erano nati i figli (nato a Napoli il 2013) e (nato a Napoli il 2017), minorenni e riconosciuti da entrambi i genitori; che le parti nel mese di giugno 2022 decidevano di cessare la propria relazione in uno alla loro coabitazione; che dal momento della cessazione della convivenza, il sig. si era reso irreperibile, pur continuando a mantenere la propria residenza in Napoli; che, per quanto comunicato alla ricorrente, costui si era trasferito a Ravenna, senza però aver reso formalmente noto il suo effettivo domicilio; che il sig. L, dal momento della dissoluzione del rapporto sentimentale, aveva mantenuto rapporti con i figli solo telefonicamente e provvedeva a corrispondere, solo saltuariamente, l'importo mensile che variava da € 100,00 ad € 150,00 per il loro mantenimento; che la prole era quotidianamente assistita, sia moralmente sia materialmente, solo dalla madre e dagli altri familiari conviventi; che tale condizione rendeva difficile una gestione condivisa dei figli, stante la materiale assenza del sig. che la ricorrente, infatti, riscontrava serie difficoltà ad espletare qualunque pratica, soprattutto nell'interesse della prole, in quelle circostanze in cui risultava necessaria la firma o l'autorizzazione del padre ovvero l'acquisizione della documentazione personale di costui; che in ordine alla situazione reddituale, la ricorrente era inoccupata e percepiva € 1.100,00 mensili a titolo di pensione di reversibilità del coniuge deceduto nonché l'importo mensile di € 299,00 a titolo di invalidità civile erogata in favore del minore , affetto da ritardo dello sviluppo psicomotorio e del linguaggio. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa e regolamentazione del diritto di visita del padre; in via subordinata, chiedeva pronunciarsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre; quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig.

il contributo per il mantenimento figli minorenni, e , pari all'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.

All'udienza di prima comparizione del 04.06.2024, era presente la ricorrente personalmente, assistita dal difensore costituito, il quale si riportava al ricorso e rappresentava di aver depositato telematicamente la notifica del ricorso e del



decreto. Il Giudice relatore dava atto che, nonostante la regolare notifica, parte resistente non era presente e non si era costituita. Veniva poi sentita la ricorrente, la quale dichiarava: *“non incontro il sig. [redacted] da circa due anni, egli ha incontrato i figli l’ultima volta i figli a dicembre 2023, presso la mia abitazione per qualche ora; egli telefona ai ragazzi circa una volta alla settimana. Il sig. [redacted] ed io ci siamo separati da due e in questi due anni ha contribuito al mantenimento soltanto sporadicamente per l’importo di 200/300 euro; nel mese di maggio ha versato 300 euro, ricaricandomi la Poste-pay; l’unica mia entrata è la reversibilità del mio defunto marito con il quale ho avuto due figlie che hanno 20 e 17 anni e vivono con me. Io non lavoro, i miei figli vanno a scuola. Io prendo sempre decisioni da sola per i bambini in quanto, il sig. [redacted] che io contatto telefonicamente, mi dice che lui non può firmare perché vive fuori Napoli. Per quanto è a mia conoscenza il sig. [redacted] vive a Ravenna dove lavora; sono a conoscenza del fatto che dopo la notifica egli ha cambiato abitazione e quindi indirizzo ADR io non mi fido del sig. [redacted] a che stia da solo con i bambini perché lui beve ed avrei paura a lasciare i bambini da soli con lui, sono disponibile a farglieli incontrare alla mia presenza. La scuola mi ha creato problemi per firmare i documenti dell’iscrizione in quanto volevano sapere perché il padre non poteva firmarli e a breve si proporrà il problema dei documenti di identità in quanto il Sig. [redacted] mi dice sempre che me la devo vedere io. ADR Non posso percepire l’AAUU allo stato perché non riesco a richiedere l’ISEE in quanto il sig. [redacted] non mi fornisce la documentazione necessaria. ADR non so dire che lavoro faccia il [redacted], penso che, per quanto mi ha detto faccia il facchino. Io vivo nell’immobile che ho ereditato con le mie figlie, in comunione con un altro figlio che aveva avuto da una precedente relazione”*. All’esito, il difensore di parte ricorrente insisteva affinché il Tribunale pronunciasse i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 cpc. Il Giudice delegato si riservava.

Con ordinanza del 27.06.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva adottata a seguito della prima udienza di comparizione, viste le richieste formulate dalla ricorrente negli atti introduttivi e le dichiarazioni rese all’udienza, rilevata l’assenza del resistente nonostante la tempestività e regolarità della notifica, rilevato che la ricorrente aveva insistito per l’adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., disponeva l’affidamento esclusivo dei minori alla madre senza alcuna determinazione su eventuali tempi e modalità di permanenza dei minori con il



padre, atteso il disinteresse del [redacted] a coltivare la relazione con i figli ed a esercitare in modo responsabile la genitorialità; determinava in € 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli ([redacted] e [redacted], 250,00 € ciascuno), oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie; rinviava all'udienza del 03.12.2024, disponendo il deposito di relazione da parte dei CSS territorialmente competenti al fine di verificare le condizioni di vita dei minori e la relazione con entrambi i genitori.

All'udienza del 03.12.2024, era presente la ricorrente personalmente, assistita dal difensore costituito; il Giudice relatore rilevava che erano stati depositati gli esiti della relazione richiesta ai Servizi Sociali di Napoli con riferimento alla situazione socio-ambientale dei minori; il difensore di parte ricorrente nulla osservava e si riportava alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento. Il Giudice relatore, ritenutane l'opportunità, all'esito del deposito della relazione dei SS, disponeva a cura dei SS di Ravenna, il deposito di una relazione socio-ambientale, comprensiva di visita domiciliare e ascolto del sig. [redacted]; disponeva altresì l'audizione del minore undicenne [redacted], all'udienza del 24.02.2025.

In data 07.02.2025 i Servizi Sociali di Ravenna depositavano relazione socio-ambientale relativa al sig. [redacted].

All'udienza del 24.02.2025, era presente la ricorrente personalmente, assistita dal difensore costituito; il Giudice procedeva all'ascolto del minore [redacted], dando atto preliminarmente di aver informato il minore del suo diritto ad essere ascoltato e che le sue dichiarazioni costituivano elemento utile ma non decisivo ai fini della definizione del procedimento. Il minore dichiarava: *"Io abito a San Giovanni A Teduccio e frequento la seconda media; io da grande voglio fare il macchinista dei treni e perciò credo che mi iscriverò ad un istituto tecnico, anche se non so ancora quale; io vivo con mia madre, mio fratello più piccolo e le altre due sorelle e in famiglia la situazione è tranquilla; io ho il numero di telefono di papà, lo sento più o meno ogni 2 giorni e infatti l'ho sentito l'altro ieri; non so dire quando ho visto mio padre l'ultima volta, lui lavora fuori e io lo vedo raramente, l'ultima volta è stata al compleanno di mio fratello il 26 giugno 2024; a Natale l'ho sentito ma non è venuto a farci visita. Io sono abituato a vederlo così poco. Io non vorrei andare a trovarlo dove lui abita perché non me la sento di stare da solo con lui, quando abitava*



*con noi a volte capitava che beveva e si arrabbiava con mamma e io in quei momenti avevo paura. Quando ci sentiamo al telefono io gli racconto la mia giornata e lui mi sta a sentire; non so dire come definirei il rapporto con mio padre; io penso che il rapporto con mio padre sia buono ma non sia costante; io penso che lui mi voglia bene. Io però non andrei neanche a fare una vacanza con lui per la paura di cui dicevo prima. Non so dire se papà ha mai fatto problemi a mamma per dare il suo consenso rispetto alle cose che mi riguardano. Anche mio fratello sta cominciando ad avere un rapporto con papà, almeno telefonico, anche se lui ha un problema di linguaggio e, quindi, parla poco. ADR. L'ultima volta che ho visto papà per il compleanno di mio fratello ricordo che papà è rimasto in nostra compagnia alla festa di solo una quarantina di minuti e poi se ne è tornato a casa sua".*

*Veniva poi sentita la ricorrente, la quale dichiarava: "Sono a conoscenza del fatto che il documento di è scaduto ma, purtroppo, sono 2 anni che cerco di ottenere dal padre il consenso al rinnovo ma lui mi risponde sempre che non ha soldi e non può provvedervi; anche il passaporto e il permesso di soggiorno di sono scaduti, così come quelli del fratello. Confermo quanto detto da mio figlio, lui non vuole stare con il padre; quando il padre è venuto per il compleanno del fratello, è stato pochissimo, e quando è stato il compleanno di lui ha chiamato per fargli gli auguri alle 22 di sera, quando ormai stava dormendo e non ha pensato di fargli nemmeno un piccolo regalo, come una ricarica telefonica".*

All'esito, il Giudice relatore, rilevato che l'istruttoria poteva dirsi conclusa, visto l'art. 473 bis 28 cpc, fissava in precisazione delle conclusioni l'udienza del 03.06.2025 in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc, assegnando alla parte i termini ex art. 473 bis 28 lett. a) b) e c).

Con note scritte depositate in data 27.05.2025, parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento; in particolare, alla luce delle risultanze istruttorie e della condotta tenuta dal resistente, chiedeva confermarsi i provvedimenti di cui all'ordinanza del 27.06.2024.

Con ordinanza del 05.06.2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del 03/06/2025, fissata ex art. 473 bis 28 c.p.c. celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter, viste le note di trattazione scritta con le conclusioni



depositate dalla ricorrente, riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per la formulazione delle sue conclusioni.

In data 06.06.2025, il PM chiedeva regolamentarsi i rapporti delle parti con i due figli minori affidandoli in via super esclusiva alla madre e prevedendo altresì che il padre poteva incontrare i figli solo attivandosi presso il Servizio Sociale e all'esito di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali nonché dell'adeguata preparazione dei minori all'incontro, confermando gli obblighi di mantenimento in atto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito.

Le domande della ricorrente possono trovare accoglimento, essendo emerso dall'istruttoria svolta che il resistente, il quale vive e lavora a Ravenna, da tempo mantiene con la prole un rapporto fondato esclusivamente su contatti telefonici, in quanto si reca raramente a far loro visita a Napoli e non è nelle condizioni di ospitarli presso la sua abitazione in Ravenna; significative sul punto sono le dichiarazioni dell'undicenne il quale ha confermato che la relazione con il padre è esclusivamente telefonica, che lo incontra raramente e per poco tempo e che non vorrebbe incontrarlo da solo o recarsi presso il padre per un tempo continuativo avendo timore anche a causa di condotte del padre tenute durante il periodo di convivenza familiare.

Elementi concordanti emergono dalle dichiarazioni della ricorrente, dall'audizione del minore nonché dalle relazioni dei SS di Napoli per il nucleo familiare e di Ravenna per il resistente.

Il disinteresse dimostrato dal resistente in ordine al benessere materiale e affettivo dei minori giustifica l'adozione della domanda di affidamento esclusivo rafforzato, come richiesto dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c. dovendosi concentrare nella madre convivente tutte le scelte inerenti la prole in modo da evitare che questi possano subire pregiudizio per il ritardo in decisioni urgenti o da un diniego del padre.



È evidente inoltre l'impossibilità di stabilire attualmente un regime di incontri tra il resistente ed i figli minori, essendo la loro relazione basata esclusivamente su contatti telefonici. Possono pertanto trovare accoglimento le conclusioni formulate dal PM e conseguentemente, fermo restando la possibilità per il di contattare telefonicamente ogni giorno la prole, va previsto che il padre possa incontrare i figli solo attivandosi presso il Servizio Sociale e all'esito di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali nonché dell'adeguata preparazione dei minori all'incontro; inoltre il resistente, previo accordo con la ricorrente e con la sua necessaria presenza, potrà incontrare la prole quando è presente a Napoli quale comune di residenza dei minori.

Quanto alla determinazione del contributo può trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore.

Essendo la ricorrente genitore collocatario al quale è attribuito l'affiso esclusivo rafforzato dei minori, ella ha diritto a percepire interamente l'AUU ove erogato.

Quanto alle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, esse sono poste a carico del resistente

Pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- dichiara la contumacia del resistente;
- dispone l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c. dei minori e alla madre I;
- dispone che il possa incontrare i figli solo attivandosi presso il Servizio Sociale e all'esito di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali nonché dell'adeguata preparazione dei minori all'incontro; inoltre il predetto, previo accordo con la ricorrente e con la sua necessaria presenza, potrà incontrare la prole quando è presente a Napoli.
- Fissa in euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese il contributo a carico di per il mantenimento dei figli e



, 250,00 € ciascuno), oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli e del COA del 7/3/2018;

- Condanna alla refusione delle spese di giudizio a favore della ricorrente che liquida in euro 3809,00 oltre spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/6/2025

**Il giudice estensore**

Dott.ssa Viviana Criscuolo

**Il Presidente**

Dott. Raffaele Sdino

